

ECOSAVONA Srl

PARTE SPECIALE 7

Reati di criminalità organizzata

CAPITOLO 1.

Funzione della PARTE SPECIALE 7

Il Legislatore è intervenuto nuovamente sul D. Lgs. 231/01 con l'approvazione da parte del Parlamento dei disegni di legge concernenti:

- “disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata e all'infiltrazione mafiosa nell'economia” (Legge **15 luglio 2009 n. 94** che ha inserito l'art **24-ter** “delitti di criminalità organizzata”);

Le problematiche create dall'introduzione dell'art. 24 *ter* avente ad oggetto i delitti di “criminalità organizzata” meritano un preliminare approfondimento.

La norma dà rilevanza ai reati associativi fino ad oggi presenti come reati presupposto solo se dotati del carattere della transnazionalità, ossia se commessi da un gruppo criminale organizzato in più di uno Stato o attraverso le altre condizioni espressamente previste dalla Legge 146/06.

Le fattispecie di reato contemplate nella norma hanno come loro fine l'interesse pubblico generale che non siano costituite organizzazioni permanenti criminose. Attraverso l'associazione di tre o più persone. In tal caso, si prescinde dalla natura dei singoli reati commessi o da commettere, da parte di tali associazioni.

L'assenza, dunque, di una previsione specifica di delitti commessi attraverso lo strumento dell'associazione criminosa, comporta rischi particolari per le società rispetto a tutte le altre fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

Infatti, l'ampiezza della norma che disciplina l'associazione criminosa potrebbe comportare un'estensione della responsabilità degli enti ad un numero indefinito di reati, anche quelli non previsti attualmente nel Decreto come reati presupposto, se commessi ad esempio “avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis” (forza di intimidazione del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e di omertà) o “al fine di agevolare l'associazione mafiosa”, con evidente violazione del principio di legalità.

Questa mancata tipicità dei reati presupposto pone non pochi problemi per le società nella predisposizione dei modelli organizzativi; in particolare, nell'attività preliminare di mappatura delle attività aziendali sensibili, necessaria al fine di individuare i presidi idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, non sembra possa essere tralasciata alcuna attività tipica aziendale in quanto tutte potenzialmente a rischio di commissione di reati associativi.

Da ciò deriva una evidente difficoltà nell'individuazione dei presidi che una società deve porre in essere per prevenire il compimento dei suddetti reati nell'interesse o a vantaggio della stessa da parte dei propri dipendenti.

Ciò posto, non può non omettersi di considerare che nell'ambito delle attività aziendali, ECOSAVONA potrebbe astrattamente incorrere nella commissione di uno dei reati previsti dall'art. 24 *ter*.

La presente Parte Speciale- 7-, pertanto, si rivolge ad Amministratori, Organi sociali, Dirigenti, Dipendenti di ECOSAVONA, nonché a Consulenti e Collaboratori, soggetti a vigilanza, affinché adottino condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire i reati previsti dall'art. 24-*ter* D.Lgs 231/2001, anche nella forma del concorso ex art. 110 c.p.

Nelle pagine che seguono verrà individuata l'attività sensibile che, nell'ambito dell'operatività di ECOSAVONA, potrebbe risultare a rischio commissione reati.

CAPITOLO 2.

Le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*ter* D.Lgs 231/2001.

Nelle pagine che seguono, dopo l'allegazione dell'art. 24 *ter*, verranno trattati dal punto di vista normativo anche i reati contemplati dallo stesso art. 24- *ter che*, ai fini della responsabilità amministrativa della società, devono essere commessi, nella forma consumata o tentata, *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*.

Art. 24-*ter*. Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416- bis, 416-*ter* e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Caratteristiche del reato

Il reato in oggetto ha natura plurisoggettiva poiché richiede la partecipazione di almeno tre persone. Ai fini della sussistenza del reato è sufficiente che l'accordo criminoso sia stato concluso inizialmente anche da due persone e che ad esso vi abbia poi aderito una terza.

Il soggetto attivo può essere chiunque non richiedendo la norma particolari requisiti in capo all'agente.

La punibilità delle singole condotte discende dall'effettiva costituzione della società e, quindi, dal momento in cui tre o più persone si associano al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti. Con riferimento ai soggetti attivi del reato, si rileva che viene definito "partecipante" colui che esplica nell'associazione una qualunque attività che, seppur di secondaria importanza, rechi un contributo concreto tale da rafforzare l'esistenza dell'associazione stessa, operando organicamente e sistematicamente all'interno di essa.

Il reato in esame si può dire consumato, indipendentemente dalla consumazione dei delitti programmati, quando l'associazione si sia costituita e quindi quando la volontà di ciascun associato si sia accordata con quella di almeno altri due partecipanti e sia stato predisposto un minimo di organizzazione. Dal momento che la consumazione di tale reato si protrae fino allo scioglimento dell'associazione o fino a quando il numero degli associati risulti inferiore a tre, l'associazione per delinquere è altresì reato permanente. E' ritenuta configurabile l'ipotesi del tentativo.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Caratteristiche del reato

Dal punto di vista strutturale, l'art. 416 bis c.p. delinea tre distinte fattispecie: attività di promozione, organizzazione-direzione e partecipazione all'associazione. A differenza della promozione, le attività di direzione e organizzazione presuppongono che l'associazione di tipo mafioso sia venuta ad esistenza in tutti i suoi elementi costitutivi. Ai fini della delimitazione di tale fattispecie rispetto ad altre simili, fondamentali sono i seguenti concetti:

- "forza di intimidazione", ossia il timore che l'associazione può incutere nei confronti di terzi, la quale è elemento proprio del sodalizio criminoso, strumentale alla realizzazione delle finalità che si propone l'associazione. Tale capacità intimidatoria può essere esercitata in svariati modi, a prescindere quindi da atti di violenza o minaccia;
- "assoggettamento", cioè lo stato, non occasionale, di sottomissione e sudditanza psicologica derivante dalla convinzione di essere esposti ad un grave pericolo;
- "omertà", cioè il rifiuto generalizzato di collaborare con organi della giustizia, solitamente manifestato mediante false od omesse testimonianze o favoreggiamenti.

Per la sussistenza del reato è sufficiente la presenza di uno soltanto tra gli elementi alternativamente indicati dalla norma; non è quindi necessario, al fine di integrare il reato, che l'associazione abbia conseguito i suoi scopi.

L'elemento soggettivo del reato in esame è dato dalla volontà di far parte dell'associazione, essendo consapevoli degli scopi alla cui realizzazione questa è diretta e dei mezzi intimidatori da essa utilizzati.

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, DPR 309/90 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) cpp –

“delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della L.18 /04/1975 n. 110”

CAPITOLO 3- Le Attività sensibili di ECOSAVONA con riferimento ai reati di cui alla Parte Speciale-7-

Nell’ambito dell’operatività di ECOSAVONA, le attività sensibili che possono essere ritenute astrattamente a rischio, al fine della commissione di uno dei reati di cui all’art. 24 - *ter*, è la seguente:

- Contrasto all’associazione a delinquere di stampo mafioso;

CAPITOLO 4.

I Principi generali di comportamento nelle “aree a rischio reato”

La presente Parte Speciale- 7- prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari eventualmente coinvolti nei processi sensibili di:

- a) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente dei traffici illeciti;
- b) stipulare contratti con soggetti terzi senza aver preliminarmente acquisito la certificazione antimafia;
- c) utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- d) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- e) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- f) partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- g) effettuare o ricevere pagamenti su conti cifrati, in contanti o tramite assegni bancari che non abbiano la clausola di "non trasferibilità" (se non per cifre di modica entità di cui deve essere comunque tenuta traccia);
- h) Procedere all'assunzione di dipendenti/manager senza averne prima verificato i requisiti di professionalità ed onorabilità.

CAPITOLO 5.

Protocolli a presidio comuni in relazione alle attività sensibili

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati nel precedente capitolo, oltre che dei principi già contenuti nella Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, con riferimento ai processi sensibili indicati, la società dovrà prevedere:

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata. Tali controlli devono tener conto anche della sede legale della società controparte (ad es: paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- Controlli e tracciabilità anche in riferimento alle operazioni finanziarie con soggetti giuridici collegati;
- Divieto di accettare denaro o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, ecc) per importi rilevanti, se non tramite intermediari a ciò abilitati;

- verificare i requisiti di professionalità e onorabilità delle controparti con la quale la società intraprende qualunque iniziativa finanziaria;
- prevedere idonei strumenti di pagamento per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- individuazione puntuale delle funzioni competenti al processo di incasso/pagamento secondo l'organizzazione gerarchica aziendale;
- Trasparenza e tracciabilità degli accordi con altre imprese o con soggetti collegati coinvolti nella transazione;
- garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi con fornitori e/o partners;
- verificare la congruità economica delle transazioni effettuate (rispetto dei prezzi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia);
- verifiche sui requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- stabilire che eventuali richieste di finanziamenti di ingenti importi siano previamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- stabilire che i pagamenti non possano, in alcun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
- stabilire che i pagamenti corrispondano esattamente a quanto indicato nel contratto; nel caso di contratti che prevedono pagamento di beni o servizi acquistati dalla società ed effettuati in favore di un soggetto diverso dalla controparte contraente, garantire adeguata tracciabilità dei rapporti contabili nonché di tutta la documentazione relativa al processo.